

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2013,
n. 20

Modifiche al Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 32 recante oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3 - Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1942 del 15.10.2013 di adozione del Regolamento;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 ottobre 2013

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

L’art. 20 bis (**Disciplina transitoria**) del Regolamento Regionale 30 dicembre 2009, n. 36 e s.m.e.i. è modificato come segue:

1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 22 del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. dalla data di pubblicazione del presente regolamento ed entro il 31 dicembre 2014, si applicano le seguenti disposizioni:

- il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio precedente l’invio dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18 del Regolamento n. 36/09 e s.m.e i., è ridotto a 3,5 milioni di euro.

Art. 2

*Rinvio al regolamento Regionale n. 36
del 30 dicembre 2009*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 e s.m. e i.

VENDOLA